



Regione Lombardia

DECRETO N. 517

Del 22/09/2026

Identificativo Atto n. 1622

DIREZIONE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI, GENERALI E SOCIETA' PARTECIPATE

Oggetto

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE DELLA FONDAZIONE DENOMINATA "FONDAZIONE CICERI - LOSI", CON SEDE A LECCO, CORSO CARLO ALBERTO N. 37/A, C.F. 03110660135, PER EFFETTO DELLA TRASFORMAZIONE IN ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA - CANCELLAZIONE DAL REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE.

L'atto si compone di 109 pagine di cui
104 pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL PRESIDENTE

VISTI:

- gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, riguardanti le norme che regolano l'organizzazione ed il funzionamento di associazioni e fondazioni;
- l'art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che delega alle Regioni, a far tempo dal giorno 1° gennaio 1978, l'esercizio delle funzioni concernenti le persone giuridiche di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, del Codice Civile;
- gli artt. 2 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 *"Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)"*;
- il Regolamento Regionale 2 aprile 2001, n. 2 *"Regolamento di istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361"*;
- l'art. 42-bis c.c. (Trasformazione, fusione e scissione), in base al quale, se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al titolo II Libro I c.c. possono operare, tra l'altro, reciproche trasformazioni;
- l'art. 2500-nonies c.c., richiamato dal citato art. 42 bis, secondo cui la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2500, terzo comma, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso;
- l'art. 4, comma 33, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 *"Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)"*, con la quale la Regione Lombardia ha individuato nelle Aziende Sanitarie Locali (ora ATS) e nelle Province, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, le autorità preposte allo svolgimento delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste, ex artt. 23 e 25 del Codice civile, sulle persone giuridiche private di cui al Libro Primo, 1 Titolo II, del Codice stesso;



Regione Lombardia

PRESO ATTO:

- della pec del 4 agosto 2026 (Protocollo Regionale n. A1.2026.0654243 pari data) con cui il Presidente e legale rappresentante della FONDAZIONE CICERI LOSI, con sede in Lecco, al Corso Carlo Alberto n. 37/A, c.f. 03110660135, per il tramite del Notaio Andrea Sala, ha presentato istanza di approvazione delle modifiche statutarie conseguenti alla trasformazione in associazione non riconosciuta e di cancellazione dal Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, in cui risulta iscritta dal 23 novembre 2021, al n. d'ordine 3039;
- della deliberazione del Consiglio di Indirizzo della Fondazione, verbalizzata con atto pubblico del 10 luglio 2026, Repertorio n. 11913 – Raccolta n. 8056, registrato a Lecco in data 23 luglio 2026 al n. 9964 serie 1T, redatto dal Notaio Andrea Sala, con cui il suddetto organo ha disposto la trasformazione della Fondazione suddetta in associazione non riconosciuta;
- della documentazione presentata a corredo dell'istanza, tra cui rientrano:
 - la relazione prevista dall'articolo 42-bis del Codice Civile, relativa alla situazione patrimoniale e debitoria della Fondazione, aggiornata al 31 marzo 2026, quindi entro i 120 giorni precedenti la data della deliberazione;
 - la relazione prevista dall'articolo 2500-sexies, comma 2, del Codice Civile, contenente l'illustrazione delle motivazioni e degli effetti della proposta trasformazione;
 - la relazione di stima del patrimonio ai sensi dell'articolo 2500-ter, comma 2, del Codice Civile;
 - la dichiarazione, a firma del Presidente, che la Fondazione non ha creditori;
- che la delibera di trasformazione è stata iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private in data 30 luglio 2026, come risulta dalla visura camerale e dalla documentazione depositata agli atti;

RILEVATO che dall'atto di trasformazione sopra indicato si evince in particolare che:

- gli scopi della Fondazione saranno perseguiti dall'associazione non riconosciuta, dotata di uno statuto composto da 20 articoli;
- la trasformazione da Fondazione ad Associazione consente, secondo l'organo di indirizzo, di perseguire al meglio lo scopo dell'Ente, che consiste nella diffusione dei valori della sinistra italiana ed europea, rendendo la struttura più partecipativa e democratica;
- la suddetta trasformazione consente, secondo l'organo di indirizzo, di superare l'attuale struttura verticistica tipica della Fondazione, in cui le



Regione Lombardia

decisioni fondamentali sulla vita dell'Ente sono assunte dall'organo amministrativo. In tal senso, si evidenzia che l'associazione consente agli aderenti di partecipare direttamente alle decisioni secondo il principio "una testa, un voto".

CONSIDERATO che:

- il vigente statuto non vieta la trasformazione di Fondazione in Associazione;
- data l'assenza di creditori, non occorre attendere il decorso del termine di 60 giorni dall'iscrizione della delibera di trasformazione nel Registro delle Persone Giuridiche, ai sensi dell'art 2500 novies, secondo cui: *"In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2500, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445"*;

RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per approvare le modificazioni statutarie conseguenti all'operazione straordinaria in premessa descritta e per disporre la cancellazione dell'Ente dal Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private;

DATO ATTO che il presente provvedimento consente la conclusione del relativo procedimento entro il 2 novembre 2026, nel rispetto dei termini previsti a norma di legge;

DECRETA

1. di approvare le modifiche statutarie conseguenti alla trasformazione della FONDAZIONE CICERI - LOSI, con sede a Lecco (LC), corso Carlo Alberto n. 37/A, codice fiscale 03110660135, nell'associazione non riconosciuta denominata «ASSOCIAZIONE CICERI - LOSI», pari sede, assunta con deliberazione verbalizzata in atto pubblico del 10 luglio 2026, Repertorio n. 11913 – Raccolta n. 8056, registrato a Lecco in data 23 luglio 2026 al n. 9964 serie 1T, redatto dal Notaio Andrea Sala, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di disporre, conseguentemente, la cancellazione dell'Ente dal Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private.
3. di trasmettere il presente decreto all'ente in oggetto, nonché alla Camera di Commercio di Como - Lecco e all'Autorità di Vigilanza e Controllo, per quanto di rispettiva competenza.



RegioneLombardia

Il Presidente
ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.